

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4375

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 ottobre 2003 (v. stampato Senato n. 2476)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per
incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e della protezione civile

*(Presentato alla Camera dei deputati l'11 settembre 2003 e successivamente trasferito
al Senato della Repubblica il 16 settembre 2003)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 ottobre 2003*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2003, N. 253

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « n. 298 del 20 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4^a Serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996 »;

alla lettera b), primo periodo, le parole: « n. 126 del 1° giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4^a Serie speciale, n. 43 del 1° giugno 1999 »;

al comma 2, dopo le parole: « dall'articolo 132, quarto comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133). — 1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: “incarichi istituzionali di governo” sono inserite le seguenti: “nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno” ».

L'articolo 2 è soppresso.

Nel titolo, le parole: « e della protezione civile » sono soppresse.

Decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorità, fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonché di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato).

1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:

a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ARTICOLO 1.

*(Accelerazione delle procedure di assunzione
di personale della Polizia di Stato).*

1. *Identico:*

a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, n. 101 del 20 dicembre 1996;

(segue: testo del decreto-legge)

b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, **4^a Serie speciale, n. 43** del 1° giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del **testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 1-bis.

(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133).

1. All' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « incarichi istituzionali di governo » sono inserite le seguenti: « nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministro dell'interno ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile).

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.

2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la fun-
zione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dal Senato della Repubblica)*

Soppresso.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0049850